



Saluzzo, lì 22 gennaio 2025

Egr.
CLIENTE

Prot. n. 02/25/FISC

LA FINANZIARIA 2025

È stata pubblicata la Legge n. 207/2024, Finanziaria 2025, contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, **in vigore dall'1.1.2025**.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI "A REGIME"

È confermata l'introduzione "a regime" della rideterminazione del costo d'acquisto di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto), anche negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

I terreni / partecipazioni devono essere posseduti alla data dell'1.1 di ciascun anno, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.11** del medesimo anno il termine entro il quale provvedere alla **redazione** ed all'**asseverazione della perizia** di stima.

In sede di approvazione è stato previsto l'aumento **dal 16% al 18% dell'imposta sostitutiva** da versare entro la predetta data (unica soluzione / prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo). In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

ASSEGNAZIONE / CESSIONE AGEVOLATA BENI D'IMPRESA / TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETA' SEMPLICE

È riproposta l'assegnazione / cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci, a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva:

- gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;
- i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

L'assegnazione / cessione va effettuata **entro il 30.9.2025** a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2024, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2025 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all'1.10.2024.



È altresì prevista la **trasformazione agevolata in società semplice** per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione).

A tal fine, come accennato, è dovuta **un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e IRAP pari all'8% calcolata sulla differenza tra:

- il valore normale dei beni assegnati ovvero, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all'atto della trasformazione;
- il costo fiscalmente riconosciuto.

Relativamente agli immobili la società può richiedere che il **valore normale** sia determinato su **base catastale**, ossia applicando alla rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro. In caso di cessione, per la determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo, se inferiore al valore normale del, o al valore catastale, è computato in misura non inferiore ad uno dei 2 valori.

Il **versamento** dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato:

- nella misura del **60% entro il 30.9.2025**;
- il rimanente **40% entro il 30.11.2025**.

ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE

È riproposta l'estromissione dell'immobile **da parte dell'imprenditore individuale**.

L'agevolazione, con **effetto dall'1.1.2025**:

- è riconosciuta con riferimento agli **immobili strumentali per natura posseduti al 31.10.2024**;
- riguarda le estromissioni poste in essere dall'1.1 al 31.5.2025;
- richiede il versamento dell'**imposta sostitutiva dell'8%**:
 - nella misura del **60% entro il 30.11.2025**;
 - il rimanente **40% entro il 30.6.2026**.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

IMPOSTA DI REGISTRO PRIMA CASA

In materia di agevolazioni "prima casa", ha previsto che il soggetto già proprietario della "prima casa" può acquistare la "nuova prima casa" applicando le relative agevolazioni (aliquota ridotta dell'imposta di registro pari al 2%) anche se risulta ancora proprietario del primo immobile a condizione che lo stesso sia venduto entro un anno dal nuovo acquisto.

Nella Legge finanziaria 2025 è stata prorogato di 12 mesi (passando da 1 anno a 2 anni) **il periodo di tempo per l'alienazione della "vecchia prima casa"**. Se entro detto termine (2 anni) la ex prima casa non viene venduta, vengono meno le condizioni che consentono l'applicazione dell'aliquota ridotta.

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA NUOVI ARTIGIANI E COMMERCianti

È previsto che i soggetti che si **iscrivono nel 2025 per la prima volta** alla **Gestione IVS artigiani / commercianti**, che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere la **riduzione contributiva al 50%**.



La riduzione può essere chiesta anche dai **collaboratori di imprese familiari**.

La riduzione contributiva, richiesta dall'interessato all'INPS:

- è riconosciuta per **36 mesi** senza soluzione di continuità dalla data di avvio dell'attività d'impresa / primo ingresso nella società avvenuta nel periodo compreso tra l'1.1 - 31.12.2025;
- è **alternativa** rispetto ad altre misure agevolative che prevedono riduzioni di aliquota.

BONUS ELETTRODOMESTICI

È riconosciuto, **per il 2025**, un contributo per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nell'UE, con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito. Il predetto contributo:

- è concesso in **misura non superiore al 30%** del costo di acquisto e per un importo **non superiore a € 100** per ciascun elettrodomestico (€ 200 se il nucleo familiare dell'acquirente ha un ISEE inferiore a € 25.000 annui);
- è fruibile per l'acquisto di **un solo elettrodomestico**.

La definizione dei criteri / modalità / termini di erogazione del bonus in esame è demandata al MiMiT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy).

BONUS NUOVE NASCITE

Per il 2025, al fine di incentivare la natalità / contribuire alle spese per il suo sostegno, è confermato il riconoscimento di **un importo una tantum pari a € 1.000** (non tassato) **per ogni figlio nato / adottato**, a condizione che il nucleo familiare sia **residente in Italia** e abbia un **ISEE non superiore a € 40.000 annui** (non rilevano le erogazioni relative all'Assegno unico e universale).

Possono richiedere il bonus, tramite apposita **domanda all'INPS**:

- i cittadini italiani / UE, o suoi familiari, titolari di permesso di soggiorno / diritto di soggiorno permanente;

ovvero

- i cittadini extraUE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo / titolari di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi / titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi.